

Pubblicato il 05/01/2023

**N. 00183/2023REG.PROV.COLL.  
N. 06231/2022 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6231 del 2022, proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

***contro***

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Barel e Luigi Ferrajoli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi, 4

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022, l'avv Bruno Barel e l'avv. dello Stato Stefano Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha annullato il provvedimento dirigenziale dell'Ufficio delle dogane di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2020, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di destinatario registrato di prodotti energetici – codice di accisa n. -OMISSIS-- rilasciata ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 504/95, a favore di -OMISSIS-, nonché il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Direzione territoriale III per il Veneto e il Friuli--OMISSIS-Giulia, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico promosso ai sensi del DPR n. 1199/1971 dalla -OMISSIS- avverso il predetto provvedimento di revoca.

L'appellata si è costituita nel presente grado di giudizio chiedendo la reiezione dell'appello.

Alla camera di consiglio del 30 agosto 2022 la trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata al merito.

In vista dell'udienza di discussione l'appellata ha depositato memoria difensiva.

All'udienza pubblica del 15 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L'appellante espone i fatti come segue.

-OMISSIS- (“società”) esercisce, oltre all'attività di commercio all'ingrosso di prodotti energetici, con codice ditta -OMISSIS-, iniziata nel 2017, anche l'attività di “destinatario registrato” di prodotti energetici, con codice accisa -OMISSIS-, in forza di autorizzazione rilasciata in data 15 giugno 2019 dall'Ufficio delle dogane di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).

Inoltre la Società, a far data dal 24 giugno 2020, ha ottenuto anche l'autorizzazione come “*Trader* presso deposito terzi”, codice ditta -OMISSIS-, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi, che le consente di nazionalizzare prodotti petroliferi detenuti in conto deposito terzi.

Con processo verbale di constatazione del -OMISSIS-, l'Agenzia delle entrate - Settore contrasto illeciti, Sezione territoriale nord est, ha formalizzato, a carico della società, una serie di rilievi, così sinteticamente riepilogati: 1) infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, per gli anni d'imposta 2019 e 2020, con l'indicazione di note di variazione in diminuzione all'IVA - non trasmesse in via telematica al Sistema di interscambio (SDI) pur sussistendone l'obbligo - che hanno inciso sulla determinazione del tributo, abbattendo il debito IVA; 2) indebita detrazione IVA per € 1.513.845,05 (anno d'imposta 2019) ed € 439.673,93 (anno d'imposta 2020) afferente ad operazioni prive dei requisiti previsti dall'art. 26 del DPR n. 633/1972 commi 2 e 3; 3) indebita detrazione IVA per € 253.000,00, mediante utilizzo di fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti (anno d'imposta 2018); 4) indebita detrazione IVA per € 626.332,97, mediante utilizzo di fatture emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti (anno d'imposta 2019); 5) emissione di fatture per € 1.300.000,00 di imponibile ed IVA pari ad € 286.000,00 a fronte di operazioni inesistenti.

Nello specifico, la società avrebbe emesso fatture di vendita di prodotti petroliferi la cui base imponibile comprendeva anche le accise dovute sul prodotto; avrebbe riscosso dal cliente l'IVA applicata sulla base imponibile così determinata; successivamente avrebbe emesso note di variazione, in favore di sé stessa e mai trasmesse all'Agenzia delle entrate, con le quali correggeva in diminuzione la base imponibile, eliminando le accise e riducendo l'IVA da riversare all'erario; avrebbe indicato in dichiarazione un'imposta illegittimamente ridotta secondo il suddetto meccanismo, violando il principio di neutralità dell'IVA. Ed ancora, l'analisi dei flussi finanziari della

società ha permesso di accertare l'esistenza di molteplici operazioni non sorrette da idonea giustificazione economica, effettuate al fine di fornire una giustificazione contabile ai trasferimenti in denaro in favore degli 3 amministratori, di fatto o di diritto, e/o di persone fisiche o giuridiche agli stessi collegate, con lo scopo di distrarre l'ingente liquidità derivante dal mancato riversamento all'erario dell'IVA sull'accisa.

In esito alla verifica condotta dall'Agenzia delle entrate, il GIP del Tribunale di -OMISSIS-, nell'ambito del procedimento penale RGNR n. -OMISSIS-, in data 21 ottobre 2020 ha emesso decreto di sequestro preventivo e ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti degli amministratori di fatto e di diritto della società, provvedimenti comunicati all'Ufficio delle dogane di -OMISSIS-, previo nulla osta del Sostituto procuratore della Repubblica.

Conseguentemente, l'Ufficio delle dogane di -OMISSIS- ha emesso in data 28 ottobre 2020 il provvedimento prot. n. -OMISSIS- di revoca dell'autorizzazione e del relativo codice di accisa per "destinatario registrato", prodromico al provvedimento prot. n. -OMISSIS- 14 gennaio 2021 della Direzione territoriale di ADM, provvedimento con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico promosso dalla società avverso il suddetto provvedimento di revoca prot. n. -OMISSIS-.

Inoltre, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- datato 11 novembre 2020, l'Ufficio di -OMISSIS- ha provveduto alla sospensione dell'autorizzazione rilasciata alla società per l'esercizio dell'attività di *Trader* presso depositi terzi, con codice identificativo -OMISSIS-. Anche avverso tale provvedimento di revoca la società ha proposto, sempre avanti la Direzione territoriale di ADM, ricorso gerarchico, ancora in via di definizione.

Col ricorso gerarchico avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- di revoca dell'autorizzazione all'attività di "destinatario registrato", la società -OMISSIS- ha dedotto: 1) sotto il profilo formale, la violazione dell'art. 23, comma 6, del TUA, per la revoca dell'autorizzazione in assenza di contestazioni amministrative; 2) sotto il profilo sostanziale, l'assenza di

responsabilità della società in ordine ai fatti rappresentati nel provvedimento;  
3) ancora sotto il profilo sostanziale, l'obiettivo incertezza della normativa in tema di accise e di danno erariale da cui scaturirebbe l'illegittima revoca.

Il ricorso gerarchico è stato deciso dalla Direzione con il predetto provvedimento di rigetto prot. n. -OMISSIS-, con il quale sono state confutate le avverse doglianze. Nello specifico, è stata rigettata la doglianza concernente la violazione formale dell'art. 23, comma 6 TUA osservandosi che l'art. 8 dello stesso testo unico, il quale stabilisce i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere per poter operare con la qualifica di destinatario registrato, è stato oggetto di recente modifica, ad opera del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, il cui comma 1 *bis* ha precisato i requisiti soggettivi che il richiedente deve possedere, all'uopo richiamando l'art. 23, commi da 6 a 9, cioè estendendo al destinatario registrato quanto previsto in materia di autorizzazione all'esercizio di un deposito fiscale di prodotti energetici. Ai fini applicativi, l'art. 8 in commento è stato altresì oggetto di una dettagliata circolare dell'Agenzia delle dogane – la n. 8/D, prot. 62737/RU del 1° giugno 2017 – che spiega sia le finalità della norma, sia i requisiti e le condizioni in presenza dei quali viene rilasciata l'autorizzazione al destinatario registrato richiedente.

In premessa, la circolare evidenzia che la normativa in argomento è stata oggetto di una importante riforma – lett. b), comma 535, dell'art. 1 della legge n. 232/2016 – con finalità antifrode e cioè al fine di intensificare il contrasto di fenomeni di irregolare immissione in consumo di prodotti sottoposti ad accisa, trasferiti in regime sospensivo, considerato che tale fattispecie è oggetto, negli ultimi anni, di rilevanti distorsioni di traffici, anche con infiltrazioni mafiose.

La disposizione di prassi, quindi, enuncia che l'individuazione dei requisiti per ottenere la qualifica di destinatario registrato discende direttamente dalle prerogative e dagli obblighi fissati dall'ordinamento comunitario e dalle

disposizioni nazionali di recepimento. Sul punto la circolare richiama la Raccomandazione della Commissione europea del 29 novembre 2000, recante “*orientamenti sulle autorizzazione dei depositari a norma della Direttiva 92/12/CE del Consiglio, riguardo ai prodotti soggetti ad accisa*”, la quale fissa, agli artt. 2 e 3, i criteri per la concessione dell’autorizzazione, mentre al successivo art. 7 individua, sia pure a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui l’autorizzazione può essere annullata o revocata, citando i seguenti casi: - inosservanza degli obblighi relativi all’autorizzazione; - copertura insufficiente per la garanzia richiesta; - reiterata inosservanza delle disposizioni in vigore; - coinvolgimento in attività criminali; - evasione o frode fiscale.

Tanto premesso l’amministrazione appellante osserva che, comparando le ipotesi indicate nella raccomandazione CE con le molteplici irregolarità in cui la società è incorsa, emergerebbe la doverosità/legittimità del provvedimento di revoca adottato dall’Ufficio delle dogane di -OMISSIS-.

Gli ingenti importi di tributi non pagati, nonché gli artifici posti in essere al fine di indurre in errore e/o ostacolare l’attività di accertamento/controllo dell’amministrazione finanziaria, che hanno comportato, tra l’altro, l’attivazione di un procedimento penale, sono circostanze che giustificerebbero la revoca dell’autorizzazione in parola, poiché in casi del genere è obbligatorio tutelare l’interesse erariale.

La prevalenza dell’interesse pubblico generale rispetto all’interesse individuale della società, la quale si è dimostrata non in grado di assolvere gli obblighi tributari imposti dalla legge, nonché la circostanza che il mantenimento dell’autorizzazione in capo alla stessa esporrebbe l’interesse pubblico erariale ad un rilevante rischio di compromissione, come già verificatosi per gli anni d’imposta oggetto di verifica fiscale, avrebbero imposto la revoca dell’autorizzazione come misura a salvaguardia dei suddetti interessi.

Osserva la difesa erariale che la linearità dei precetti contenuti nella norma in esegesi, oltre che nelle norme e raccomandazioni unionali, è esplicitata nella già citata circolare 8/D/2017, in cui sono anche spiegati gli obblighi e i

requisiti fondamentali che devono coesistere per accedere alla qualifica di destinatario registrato, ed è – in chiusura della disposizione di prassi – espressamente previsto che il mancato adeguamento, come anche il venir meno dei requisiti richiesti per operare come destinatario registrato potranno costituire “*circostanze che giustificano la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 valutando prevalente nel caso di specie la tutela dell’interesse fiscale*”.

La fisiologia dell’agire amministrativo, nel caso di specie, prevede che l’amministrazione verifichi l’esistenza dei requisiti e delle condizioni di legge per il rilascio dell’autorizzazione e siffatti requisiti e condizioni devono permanere per tutta la durata di utilizzo dell’autorizzazione stessa, con la conseguenza che, al venir meno anche di uno solo dei requisiti/condizioni sopra elencati, l’amministrazione può e deve revocare l’autorizzazione.

Parimenti infondata, secondo l’appellante, sarebbe la censura della società relativa alla inosservanza delle condizioni espressamente contemplate all’art. 21 *quinquies* L. n. 241 del 1990 per l’emanazione del provvedimento di revoca tenuto conto che, come acclarato dall’Agenzia e mai contestato in punto di fatto dalla società, i quantitativi di prodotti energetici ricevuti dalla società, compresi quelli in autocisterna, superano il limite dei 10 mc.

Sostiene la difesa erariale che, al di là del *nomen iuris* adottato, il provvedimento impugnato integri una vera e propria decadenza (ovvero una "revoca-inadempimento") della autorizzazione, volta a "sanzionare" l'inadempiente contegno serbato dal titolare del provvedimento ampliativo, in spregio delle prescrizioni normative che governano la materia e in reiterato e perdurante contrasto con le prescrizioni e intimazioni promananti dalla Autorità (sin dal lontano 2012).

In relazione agli ulteriori due motivi di doglianza formulati dalla ricorrente in primo grado la difesa erariale aveva posto in luce come la società non avesse contestato le violazioni addebitate, anzi le avesse confermate – avendo perfezionato, con l’Agenzia delle entrate, un accertamento con adesione

finalizzato al versamento delle imposte dovute – ma ciò nondimeno ha opposto la propria buona fede.

3. Tanto premesso in fatto, l’Agenzia affida l’appello all’unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/95.

L’appellante contesta la sentenza per aver fatto discendere, dalle distinte norme di rango primario che disciplinano il destinatario registrato, nonché da quelle dalle medesime richiamate, l’affermazione secondo cui *«deve ritenersi che la disposizione in esame abbia, nelle intenzioni del legislatore, natura eccezionale, sicché la revoca può essere disposta solo per i casi ivi espressamente previsti»*.

Sostiene che, essendo emerso, in sede amministrativa e poi giudiziale, in maniera incontestata, che la società ha operato in totale spregio del quadro giuridico fissato dall’art. 8 del TUA, la revoca sarebbe un atto doveroso. Ritiene vi sia stato, da parte del TAR, un travisamento dell’istituto in esame e una non corretta valutazione delle ragioni stringenti ed oggettive che hanno motivato il provvedimento di revoca emesso dall’Ufficio delle dogane di - OMISSIS-.

4. L’appellata, dopo essersi costituita formalmente, con la memoria conclusiva ha difeso la correttezza della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma ed ha comunque riproposto, come sinteticamente segue, le censure formulate in primo grado e non esaminate.

*Sul motivo di ricorso sub 2.*

Quand’anche venisse stabilito che la revoca dell’autorizzazione ad operare come destinatario registrato possa essere disposta dall’Agenzia delle dogane anche al di fuori dei casi previsti dall’art. 23 comma 9 TUA, il provvedimento sarebbe comunque illegittimo in quanto viziato da manifesta irragionevolezza o da travisamento dei fatti.

*Sul motivo di ricorso sub 3.*

Il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo anche per contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione di legalità e proporzionalità, che vincolano l’esercizio della potestà sanzionatoria degli Stati membri e che



prevalgono non solo sulle norme aventi forza di legge ma anche sui provvedimenti amministrativi.

5. Il TAR ha accolto il ricorso in sintesi osservando:

- che la revoca è stata adottata al di fuori delle ipotesi tassative di cui all'art. 23 comma 9 TUA il quale dispone «9. *L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione*»;
- che l'art. 8 comma 1 *bis* stabilisce che «Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, *l'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*»;
- che, quindi, per espressa scelta del legislatore, i presupposti che giustificano il diniego di rilascio dell'autorizzazione sono ben diversi da quelli (ben più restrittivi) che consentono di disporre la revoca di un'autorizzazione già rilasciata all'interessato;
- che l'Agenzia resistente, proprio in considerazione della tassatività delle previsioni di cui al comma 9 dell'art. 23 del TUA, richiamato dal comma 1 *bis* dell'art. 8, non avrebbe potuto adottare i provvedimenti gravati, non essendosi verificati i presupposti ivi specificatamente e puntualmente individuati;

- che per le ragioni evidenziate relativamente alla specialità della disciplina portata dal comma 9 dell'art. 23, nemmeno è possibile ritenere che la revoca dell'autorizzazione possa essere disposta in forza della commissione di gravi e ripetute violazioni in materia di accisa e di IVA idonee a supportare il diniego di rilascio dell'autorizzazione medesima;
- che tale interpretazione "restrittiva" risulta strettamente legata alle modalità con le quali il legislatore ha inteso "costruire" l'art. 8, comma 1 *bis*, da cui emerge la volontà di riservare la misura "estrema" della revoca solo ad ipotesi estremamente gravi;
- che l'art. 8 non richiama nemmeno indirettamente l'art. 5 TUA che, al comma 5 prevede *«fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio»* e che non può ritenersi che detta norma sia applicabile in via "generale", e perciò anche al depositario registrato, perché nessun elemento normativo consente di operare tale interpretazione, avendo il legislatore, con l'art. 8, approntato una disciplina autosufficiente nella quale i richiami normativi sono effettuati in modo puntuale e specifico;
- che il legislatore non ha neanche contemplato l'applicazione della previsione generale di cui all'art. 21 *quinquies*, L. n. 241 del 1990, eventualmente limitandosi, se del caso, ad escludere la corresponsione dell'indennità in casi particolari (come quelli indicati nell'art. 23, comma 9): il fatto che, al contrario, il legislatore abbia optato per una norma dalla formulazione stringente come l'art. 8, comma 1 *bis*, fa ritenere, pertanto, inapplicabile l'art. 21 *quinquies*, L. n. 241 del 1990 e conseguentemente qualunque forma di revoca discrezionale che contempli presupposti diversi da quelli indicati dal comma 9 dell'art. 23.

6. L'appello è infondato.

La ricostruzione del quadro normativo di riferimento operata dal TAR va condivisa; dalla suddetta ricostruzione discende l'insussistenza dei presupposti per adottare, nel caso di specie, l'impugnato provvedimento di revoca.

Invero, le circostanze, pur oggettivamente gravi, contestate nel verbale di constatazione del -OMISSIS- notificato dall'Agenzia delle entrate - Settore contrasto illeciti (a seguito delle quali il GIP del Tribunale di -OMISSIS-, nell'ambito del procedimento penale RGNR n. -OMISSIS-, in data 21 ottobre 2020 ha emesso decreto di sequestro preventivo e ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti degli amministratori di fatto e di diritto della società), non integrano i presupposti – tassativi - per disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di destinatario registrato di prodotti energetici, richiesti dall'art. 23, comma 9, il quale, giova ripeterlo, dispone che *«L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione»*.

La revoca adottata nel caso di specie, al di là del *nomen iuris* utilizzato, assume in realtà la fisionomia di un atto di decadenza, avendo natura palesemente sanzionatoria, se si considerano le ragioni che l'Agenzia ha posto alla base del provvedimento: in quanto tale non può farsene applicazione al di fuori dei casi contemplati dalle disposizioni del TUA le quali, come evidenziato dal TAR, *de iure condito*, non lasciano spazi per interpretazioni differenti.

Ciò spiega anche la sostanziale differenza dell'atto in esame dalla revoca, tipicamente discrezionale, di cui all'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/90 (non richiamato dalla disciplina di settore), che può essere motivato da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o dal mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Ferma restando la natura assorbente delle considerazioni che precedono, va comunque evidenziato che, per quanto indubbiamente gravi, le violazioni contestate dall'Agenzia delle entrate non potevano ritenersi definitivamente accertate, essendo il relativo verbale di constatazione suscettibile o di impugnazione ovvero di accertamento con adesione (soluzione prescelta dall'appellata).

Inoltre, alla data di adozione dell'impugnato provvedimento di revoca, la società aveva già presentato l'istanza di accertamento con adesione sicché la revoca non poteva giustificarsi neanche con l'esigenza di preservare le casse erariali, la cui tutela era già assicurata dal contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.

La tesi dell'amministrazione, secondo cui si applicherebbe la diversa disciplina prevista per il diniego di rilascio dell'autorizzazione, confligge con il testo della norma di cui all'art. 8, comma 1 *bis*, da cui emerge la volontà del legislatore di riservare la misura "esiziale" della revoca solo ad ipotesi estremamente gravi; si tratta di una norma dal chiaro tenore letterale che, peraltro, non appare neanche irragionevole laddove, a fronte dei requisiti ben più restrittivi imposti a chi intende "accedere" a tale attività, si pone in posizione più garantista laddove si tratti di "espellere" dall'attività un operatore già autorizzato, quantunque sia incorso in violazioni, gravi ma pur sempre riparabili.

Conclusivamente, per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere respinto.

7. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tenuto conto della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022,  
con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Laura Marzano**

**IL PRESIDENTE**

**Claudio Contessa**

**IL SEGRETARIO**